

# **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CIMINNA E IL COMUNE DI BAUCINA**

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di settembre

**PREMESSO** che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

Ciminna, deliberazione di c.c. \_\_\_\_\_ del 31/08/2020 immediatamente esecutiva;

Baucina, deliberazione di c.c. \_\_\_\_\_ del 31/08/2020 immediatamente esecutiva;

si è provveduto alla approvazione della presente Convenzione, con contestuale autorizzazione alla sua sottoscrizione

## **TRA**

Il Comune di Ciminna, C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vito Filippo Barone;

## **E**

Il Comune di Baucina, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fortunato Basile.

### **Art. 1 - Oggetto e scopi della convenzione**

La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.142/90 (come richiamato nell'OREL dalla L. R. 48/91), degli artt. 30 e da 97 a 105 del Testo unico sugli Enti locali di cui al D. Lgs 267/2000, delle relative disposizioni legislative regionali e dell'art.10 del D.P.R. 465/97, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità della gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Ciminna e Baucina, avvalendosi di un unico Segretario Comunale con lo scopo, nel perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione e nell'ambito della rimodulazione e modernizzazione della strutturazione amministrativa, di garantire il servizio di Segreteria Comunale ad entrambi i Comuni, ottimizzando le risorse a disposizione e conseguendo un risparmio di spesa.

### **Art. 2 - Durata e scioglimento**

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e presa in servizio del Segretario titolare della stessa, previa presa d'atto del Ministero dell'Interno (Prefettura di Palermo — Ufficio Territoriale di Governo - ex sezione regionale Agenzia per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) e avrà durata a tempo indeterminato, con la possibilità di un suo scioglimento anticipato in ogni momento secondo le seguenti modalità:

- per mutuo consenso degli enti associati, manifestato con deliberazione del Consiglio Comunale;

- per recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 15 giorni (nei deliberati con i quali si dispone lo scioglimento della convenzione gli Enti possono indicare una data di decorrenza).

In caso di scioglimento della convenzione, il Segretario Comunale, già titolare della sede convenzionata, mantiene il servizio e la titolarità della segreteria del Comune capo-convenzione, salvo diversa intesa tra i Sindaci e il Segretario stesso.

Dei provvedimenti di costituzione, nuova adesione, modifica, recesso e scioglimento della convenzione di segreteria dovrà essere **data comunicazione alla Prefettura di Palermo -UTG- ex sezione regionale dell'Agenzia autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

### **Art. 3 - Sede e competenza per la nomina del Segretario Comunale**

Si conviene che il Comune capo-convenzione è Ciminna.

Il Sindaco del Comune capo-convenzione resta competente per la nomina e per la revoca del Segretario comunale titolare della convenzione, nonché per tutte le altre attività attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, con le modalità stabilite dall'art. 98 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e dagli artt. 10 e 15 del D.P.R. 463/2000 ed eventuali successive modificazioni.

Spetta a ciascuno dei due Comuni l'esercizio della vigilanza sull'operato del Segretario Comunale.

In sede di prima applicazione le parti convengono che il Segretario Comunale che ricoprirà l'Ufficio di segreteria convenzionato con la presente, sarà individuato con provvedimento adottato dal Sindaco del Comune capofila.

La classe di appartenenza della segreteria convenzionata viene determinata nel rispetto delle disposizioni di legge e quindi viene individuata come segreteria di III classe, contando il Comune capo/convenzione 3534 abitanti e il Comune di Baucina 1913 abitanti, per un totale complessivo di 5447 abitanti.

### **Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio di segreteria**

Le funzioni e i compiti assegnati al Segretario Comunale sono quelli indicati dalla legge, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti comunali.

Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi della categoria, come prevede il comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000.

La prestazione lavorativa del Segretario titolare della convenzione sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza per tre (3) giorni alla settimana presso il Comune Capo-convenzione e per due (2) giorni alla settimana presso il Comune di Baucina.

I Sindaci dei due comuni contraenti potranno stabilire con il Segretario comunale, di volta in volta e di comune accordo, una particolare modalità di svolgimento del servizio che risulti maggiormente proficua per il funzionamento dello stesso.

Si conviene che ciascun Comune resta competente per la disciplina all'interno del proprio regolamento di organizzazione dei rapporti con il Segretario comunale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 97 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

## **Art. 5 - Forme di consultazione e dinamiche di funzionamento**

Tutte le attività inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale, poste in essere dal Sindaco del Comune capo-convenzione, devono essere previamente comunicate al Sindaco dell'altro Comune convenzionato, il quale ha facoltà di intervenire nella fase precedente ai provvedimenti finali. Questi può richiedere, prima dell'adozione dei provvedimenti finali relativi al funzionamento della segreteria convenzionata, l'indizione di una riunione congiunta in cui possa effettuarsi una piena valutazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei comuni convenzionati.

Compete al Sindaco del Comune capo-convenzione, previa intesa con il Sindaco di Baucina, concedere l'autorizzazione a ferie, permessi, congedi straordinari, missioni nell'interesse dei due Enti, e comunque su quant'altro riguardi lo status del Segretario Comunale e del servizio, fermo restando, nell'ambito della gestione di detti aspetti, la possibilità degli Enti di suddividersi o delegarsi attività e consegne operative o di dettaglio, anche istruttorie o preliminari, nel rispetto del perimetro normativo sopra segnato e degli accordi rimessi nella presente convenzione.

## **Art. 6 - Rapporti finanziari**

I rapporti finanziati tra i comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri, in base alla diversa prestazione lavorativa del Segretario, come stabilita all'art. 4 della presente convenzione.

Si conviene che la ripartizione degli oneri generali avviene in ragione del 60% a carico del Comune di Ciminna e del 40% a carico del Comune di Baucina.

Sono da includere tra gli oneri generali da sottoporre a ripartizione:

- Il trattamento economico e le indennità spettanti al Segretario comunale - stabilite dal contratto nazionale per il presente tipo di segreteria convenzionata, nonché la retribuzione aggiuntiva mensile nella misura del 25%;
- Gli oneri per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza del Segretario titolare;
- Gli eventuali oneri per le missioni effettuate nell'interesse di entrambi i Comuni.

I compensi e le indennità per missioni e rimborsi spese sono a totale carico di ciascun Comune che li ha previamente autorizzati nel proprio interesse e per lo svolgimento di prestazioni ulteriori a quelle convenute nel presente atto.

Si stabilisce che il Comune di Ciminna è responsabile per la corretta emissione dei fogli paga e per l'erogazione delle competenze economiche spettanti al Segretario Comunale — in relazione alle prestazioni collegate alla presente convenzione (inclusi i casi in cui si abbia un Segretario supplente) - restando intesi che i due Comuni convenzionati devono comunicarsi tempestivamente ogni dato che possa riguardare le erogazioni per la segreteria da sottoporre a ripartizione.

Il Comune Capo convenzione provvederà ad inviare il rendiconto per il recupero della quota parte a carico dell'altro Comune con cadenza trimestrale

La somma dovuta dovrà essere versata entro 20 giorni dall'invio del rendiconto.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, gli enti interessati comunicheranno tra loro gli importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci di previsione per il funzionamento della segreteria convenzionata. La spesa così prevista è da considerarsi impegnata con l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000.

### **Art. 7- Norme finali**

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo-convenzione — alla Prefettura di Palermo — Ufficio Territoriale di Governo - ex sezione regionale Agenzia per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché alle deliberazioni di indirizzo emanate dall'ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di Ciminna

Il Sindaco di Baucina